


## Legge anticorruzione: pubblicata in Gazzetta la L. 190/2012

Pubblicato in

- [Anticipazioni e notizie n. 7-8/2011](#)



In vigore dal 28/11/2012 le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Modifiche al Codice dei Contratti Pubblici in materia di arbitrato. Istituzione dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.

Pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13/11/2012 la **L. 06/11/2012, n. 190**, in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, che entra in vigore a decorrere dal 28/11/2012.

In attuazione della Convenzione ONU contro la corruzione, la legge individua la **Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche** (CiVIT) quale **Autorità nazionale anticorruzione** e individua gli altri organi incaricati di svolgere le attività di controllo, di prevenzione e di contrasto al fenomeno.

### **Novità in materia di contratti pubblici**

In materia di appalti, la legge prevede che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

Viene **modificata la disciplina dell'Arbitrato nei contratti pubblici**. In particolare, modificando l'art. 241, si dispone che il ricorso ad arbitri può avvenire solo previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. Inoltre, l'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli. **La nuova disciplina non si applica agli arbitrati conferiti o autorizzati prima del 28/11/2012, data di entrata in vigore della legge in commento.**

### **Controlli antimafia nelle attività imprenditoriali a rischio**

Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, presso ogni prefettura è istituito l'**elenco dei fornitori, prestatori di servizi**

**ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa** operanti nei medesimi settori. Dette attività sono:

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri.

**Esclusione dalla formazione di commissioni e dalle assegnazioni agli uffici**

Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (*Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*):

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.